



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Nello schema della probabilità prevalente, bisogna verificare l'attendibilità

Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (es. evidence and inference nei sistemi anglosassoni). Esigenza di coerenza e di armonia dell'intero processo civile comportano che tale principio della probabilità prevalente si applichi allorché vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittori sul fatto, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili. In questo caso la scelta da porre a base della decisione di natura civile va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente. Bisogna in sede di decisione sul fatto scegliere l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Trattasi, quindi, di una scelta comparativa e relativa all'interno di un campo rappresentato da alcune ipotesi dotate di senso, perché in vario grado probabili, e caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all'una o all'altra ipotesi. Il criterio della probabilità prevalente fonda anche il sistema logico-operativo della prova presuntiva (secondo la dottrina che più di ogni altra ha esaminato l'argomento, con riferimento al requisito della gravità). Che è essenzialmente un ragionamento probabilistico per giungere alla conclusione più probabile (fatto ignoto) tra quante possono esser ipoteticamente tratte dalla stessa premessa e cioè dal fatto noto.

Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664

...omissis...

3. I motivi di impugnazione.

3.1. L'appello...

.... nell'atto di impugnazione, redatto secondo una tecnica espositiva discorsiva ed a tratti disorganica, critica genericamente la sentenza gravata, sostanzialmente reiterando tutte le difese già svolte nel primo grado del giudizio, ovvero rilevando:

- l'eccezionalità del nubifragio abbattutosi sul territorio campano nella notte tra il 14 ed il 15/09/2001, che integrerebbe un'ipotesi di caso fortuito, tale da interrompere il nesso di causalità, in ragione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità;

.... atteso che il muretto in questione non avrebbe potuto contenere la furia delle acque ed evitare l'allagamento, come dimostrato dal fatto che un nuovo muretto, illegittimamente costruito dal Comune di Napoli e poi eliminato dallo stesso ente a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., non era stato idoneo a fronteggiare altra precipitazione verificatasi il 29 agosto 2002, mentre, a seguito di ricorso per danno temuto da lui proposto nei confronti del Comune, finalmente era stato ordinato al detto ente di realizzare a monte e a valle della rampa di accesso al suo garage di grigliani stradali, opere, queste sì, risolutive;

- l'irrilevanza dell'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna a suo carico, in quanto il giudice civile avrebbe potuto "ricostruire autonomamente con pienezza di cognizione i fatti materiali pervenendo ad una diversa valutazione dei fatti del tutto svincolati dall'accertamento penale";

- l'insufficienza della rete fognaria comunale e l'enorme quantità di acque meteoriche proveniente a monte di via (omissis) escluderebbero la sua responsabilità, avendo egli, nell'abbattere il muretto posto alla sommità della rampa di accesso al locale di sua proprietà, esercitato una facoltà rientrante nei suoi diritti di proprietario;

- l'apporto fondamentale della causa naturale, che sarebbe stato, nella vicenda in esame, determinante o quanto meno concorrente, nella produzione dell'evento e di cui il giudice non avrebbe tenuto conto, nonostante precedenti statuizioni del Tribunale di Napoli avessero appunto riconosciuto, in relazione al medesimo fenomeno atmosferico (per il quale era stata dichiarata la calamità naturale con decr. Del 21 settembre 2001), anche nell'ambito dello stesso condominio, l'esclusione di qualsiasi responsabilità a suo carico, o comunque la sussistenza, nella fattispecie, del caso fortuito (sent. n. 10288/2008, sent. n. 442/05, sent. n. 2650/05, 8470/2005,8609/2005 Tribunale di Napoli etc... prodotte in atti).

Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.

Il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, rileva, innanzitutto, come, in sede penale, "" con sentenze passate in giudicato e dopo l'espletamento di una perizia tecnica accurata, fu accertato che "la violenza delle precipitazioni nelle prime ore del 15/09/01 unitamente alla mancanza di ogni sbarramento al deflusso delle acque provenienti dalla via (omissis) provocavano l'allagamento dei locali terranei dell'edificio sopra menzionato che si trovava nella parte più bassa della strada fungendo così da bacino di raccolta delle acque provenienti da una vasta zona circostante. ... Va. rimaneva intrappolato e ... purtroppo decedeva." (Sentenza Tribunale Napoli n. 8185/04)"".

Osserva il Tribunale che, secondo quanto accertato in sede penale, la rimozione ad opera di Paolo Niespolo del muro di contenimento che si trovava in corrispondenza dell'ingresso del cortile di via (omissis) (avente appunto la funzione di impedire che le acque defluissero all'interno del cortile condominiale e dei locali sottoposti) avesse contribuito causalmente all'allagamento da cui era derivata la morte di Gi. Va. . Il giudice di primo grado, sul punto, riporta testualmente la sentenza del giudice penale, che a pg. 10, recita: "non si tratta di un muro di epoca antica, ma recente e costruito dopo episodi di allagamenti verificatisi tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 nei medesimi locali terranei dove si sono verificati i fatti sopra descritti. La costruzione del muro si rese necessaria da parte della curatela fallimentare (che all'epoca disponeva dell'immobile) e fu realizzato nell'81 o 82 onde rendere sicuri dalle acque piovane i locali della curatela. Ciò emerge dalla deposizione di Za. Fl. che in quanto curatore della suddetta curatela fallimentare ha riferito anche che dal momento della costruzione del muro di contenimento non si sono più verificati episodi di allagamento dei locali terranei del civico 33".

Il primo giudice chiarisce, poi, che il detto curatore era stato escusso anche nel presente giudizio e tuttavia i verbali della sua deposizione erano andati smarriti, precisando altresì che quanto accertato in sede penale ha trovato conferma anche negli esiti della ctu. espletata nel giudizio civile, avendo l'ausiliario confermato le conclusioni sopra riportate.

Le statuizioni civili poste a sostegno della diversa ricostruzione fornite dal Ni. (secondo cui l'eventuale unico responsabile dell'evento sarebbe il Comune di Napoli, custode del sistema di smaltimento delle acque piovane) sono state considerate dal Tribunale irrilevanti ai fini della decisione, "sia perché non vincolanti, sia perché non si è a conoscenza dell'istruttoria svolta in quei giudizi", sia in quanto elementi istruttori liberamente valutabili.

Il Tribunale analizza anche l'incidenza ed il rapporto tra l'eccezionale evento piovoso e la rimozione del muro di contenimento, sulla base della ricostruzione effettuata dal ctu e ritiene di dividerne le conclusioni (secondo cui la responsabilità per l'evento fosse da attribuire, per il 50% al Comune di Napoli e per l'altro 50% al Ni.) e le relative argomentazioni espresse alle pagine 19 e 20 della stessa relazione ("al di là della violenza dell'evento piovoso del 15/09/01, per quanto descritto e riportato nelle pagine precedenti, chiaramente emerge una cospicua responsabilità del Comune di Napoli, riferita alla inefficiente capacità del sistema fognario della zona di via (omissis) sia per quanto attiene il sistema di captazione delle acque che per la scarsa se non inesistente manutenzione dello stesso ... poichè nella sostanza il muro di protezione agli eventi meteorici esisteva ed il Ni. ne era stato informato, ritengo che il nesso causale debba essere ripartito equamente tra le parti Ne. - Comune di Napoli").

Esclude, quindi, che la natura eccezionale degli eventi meteorici che colpiscono in quei giorni via (omissis) abbia potuto elidere del tutto la responsabilità del Ni., ritenendo dirimente il fatto che il muro era stato realizzato dalla curatela fallimentare proprio allo scopo di proteggere gli immobili in occasione di piogge particolarmente forti e violente, come quella in esame.

Il giudice di primo grado, inoltre, valorizza il dato, pure emerso, secondo cui, in permanenza del manufatto, nonostante le piogge, non si fosse mai verificato alcun allagamento e che proprio la rimozione del muro era stata considerata in sede penale condotta causalmente rilevante alla produzione dell'allagamento, essendo stato accertato, nella sentenza n. 8185/04 del Tribunale Penale di Napoli, in relazione a tali fatti, la responsabilità di Pa. Ni. per il reato di omicidio colposo, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede (decisione confermata in sede di appello con sentenza n. 8291/05).

Il Tribunale individua, dunque, due condotte colpose specifiche che hanno concorso a generare l'evento, oltre al fenomeno alluvionale: la rimozione del muro di protezione e la cattiva manutenzione dell'impianto fognario, precisando che la demolizione del muro ha avuto forte rilievo causale nell'allagamento, "in quanto con la sua presenza l'acqua prima di tracimare da un'altezza superiore ai due metri, avrebbe certamente trovato altre vie di sfogo disperdendosi lungo le vie di deflusso esistenti a quote più basse. Ciò oltre che essere stato affermato dal consulente in sede penale, è un fatto di comune esperienza e notorio. Pertanto, pur considerando l'abbondanza delle precipitazioni di quella notte ed anche addirittura l'eccezionalità dell'evento, si ritiene che la presenza del muro - demolito dal Ni.- avrebbe certamente lasciato che le acque della pubblica via defluissero in altra direzione seguendo la pendenza della strada".

Co.ì sintetizzata la decisione oggetto di censura, ritiene la Corte che le doglianze contenute nell'atto di impugnazione siano inidonee a comportare la riforma sentenza gravata nel senso auspicato dall'appellante. Ciò per l'assorbente rilievo secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale (art. 651 comma 1 c.p.p.).

L'accertamento contenuto nella sentenza penale, pertanto, non può essere rimesso in discussione nel presente giudizio civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato.

Deve poi considerarsi che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come

"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr, Cass. n. 5660/2018, n. 4318/2019, nonché Cass. ord. n. 8477/2020).

La condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale ha dunque una sua autonomia e, conseguentemente, vincola gli esiti dei giudizi sul quantum relativamente agli accertamenti su cui la stessa si fonda.

Alla luce delle dette statuizioni passate in giudicato, non ha alcun pregio, di conseguenza, la questione proposta dall'impugnante in ordine alla presunta liceità, in qualità di proprietario, della sua condotta (eliminazione del muro di contenimento), ritenuta dal Tribunale di "grosso rilievo nell'allagamento", incombando, peraltro, sul proprietario anche precisi oneri di custodia ex art. 2051 c.c. Neanche può nuovamente valutarsi, in questa sede, l'incidenza del nubifragio abbattutosi sul territorio campano nella notte tra il 14 ed il 15/09/2001, onde verificarne, come preteso dall'appellante, l'eccezionalità ai fini dell'interruzione del nesso di causalità tra la sua condotta e l'allagamento. Trattasi, come detto, di questioni ormai coperte dal giudicato. In ogni caso, appare chiaro che la demolizione del muro di contenimento sarebbe potuta avvenire solo dopo aver preventivamente adottato soluzioni tecniche atte a scongiurare la possibilità di allagamenti di qualsiasi entità, mentre invece, come accertato in sede penale (si ripete, con efficacia di giudicato) tale intervento avvenne ad opera del Niespolo con "avventatezza", (cfr. pg. 17 della motivazione della citata sentenza n. 8185/04), atteso che il muretto era stato costruito tra l'81 e l'82, proprio al fine di mettere in sicurezza i locali di causa da eventuali allagamenti, circostanza ben nota al predetto appellante (cfr. cit. sentenza della V sezione penale n. 8185/04, folio 12 ultimo capoverso).

L'asserzione dell'impugnante secondo cui "...presente o non presente il muretto le acque meteoriche senza le opere stradali eseguite dal Comune, comunque, scorrendo lungo la rampa d'accesso, allagavano il garage...", contrasta dunque con l'accertamento, coperto dal giudicato di cui alla citata sentenza penale n. 8185/2004.

L'appello deve essere, per quanto sin qui esposto, integralmente rigettato.

3.2 L'appello del Comune di Napoli.

Con i primi due motivi di impugnazione, il Comune di Napoli critica la sentenza di primo grado, asserendo che il primo giudice abbia lacunosamente e contraddittoriamente motivato sul coinvolgimento di esso Ente nel giudizio di responsabilità, malgrado il giudicato penale, costituito dalla sentenza n. 8185/2004 del Tribunale di Napoli sez. V penale.

Il Tribunale, in particolare, non avrebbe spiegato le ragioni del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da essa amministrazione appellante nel primo grado del giudizio e non avrebbe sufficientemente chiarito né la ragione per la quale sia stata autorizzata, con ordinanza del 28/10/2009, la sua chiamata in causa, né la ragione per la quale, a fronte di un accertamento pieno della responsabilità in sede penale a carico del solo Ni., nel conseguente giudizio civile di mera quantificazione del danno, la dichiarazione di responsabilità sia stata estesa al Comune di Napoli, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. V penale, n. 8185/04, avesse individuato il Ni. come unico responsabile del decesso per annegamento di Gi. Va., condannandolo al risarcimento del danno, in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio. Lo stesso giudice di prime cure avrebbe, insomma, accertato che unica causa dell'allagamento fosse da rinvenire nell'abbattimento del muro di contenimento posto all'ingresso del cortile (che aveva come esclusiva finalità quella di impedire che le acque confluissero all'interno del cortile e dei locali sottoposti), per poi, contraddittoriamente, discostarsene, in violazione dell'art. 651 c.p.c. In pratica, secondo la ricostruzione dell'impugnante, le parti sarebbero state rimesse dinanzi al giudice civile al solo fine di quantificazione del quantum debeat, essendo stato l'an già statuito dal giudice in sede penale, come emergerebbe dalle motivazioni della citata sentenza n. 8185/04, in cui si legge: "...meritano accoglimento le domande di parte civile e si deve pertanto disporre il risarcimento del danno in favore di Pe. An., Va. Ga. e Va. Pa. da liquidarsi in separato giudizio. È indubbio, infatti, che la condotta del Ni. Pa. integri anche un illecito civile, di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi, che ha prodotto un danno ingiusto ai familiari della vittima, oltre che del reato rispetto al quale gli stessi sono parti offese. Può dirsi quindi certa la sussistenza di un danno morale e di un danno patrimoniale patito dalla stessa in virtù dei fatti di causa e presumibile la sussistenza. In virtù degli art. 185 cp e 2059 cc con riguardo al primo e dell'art. 2043 con riguardo al secondo, l'imputato va condannato al risarcimento di tali danni." Insomma, il giudizio di primo grado non sarebbe un giudizio sull'an risarcitorio, ma sul solo quantum, avendo il giudice penale, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., pronunciato sentenza di condanna del solo... al risarcimento del danno e ciò escluderebbe ogni coinvolgimento del Comune.

Le doglianze dell'appellante non hanno pregio.

Se è vero che la ricostruzione del fatto effettuata in sede penale è preclusiva, nei termini e limiti di cui al citato art. 651 c.p.p., di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, quest'ultimo può invece certamente indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento.

Con l'avvento del codice di procedura penale del 1988 può dirsi infatti soppiantato il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, in favore del diverso principio della autonomia, parità ed

originarietà degli ordini giurisdizionali. Invero, il giudicato penale ha valore preclusivo sugli altri giudizi in ipotesi specificamente determinate (artt. 651,652,653,654 c.p.p.) e, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15392/2018) "" per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen."".

La Corte ha precisato, con particolare riguardo alla questione relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che - poichè una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. - l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il vincolo discendente dal giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p. insiste inoltre unicamente sui profili materiali dei fatti caduti sotto la cognizione del giudice penale e sulla loro antiggiuridicità oggettiva: totalmente sottratte all'idoneità a vincolare i giudizi risarcitori sono invece le conclusioni cui il giudice penale sia pervenuto in punto di elemento soggettivo del reato, con la conseguenza che i giudici extrapenalici possono liberamente escludere la colpevolezza dell'imputato o graduarla diversamente (In giurisprudenza, si vedano, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14648; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25575; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20786).

Ne consegue che il giudice civile può senz'altro indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato - e, dunque, come, nella specie, sul concorrente apporto causale della condotta di terzi nella produzione dell'evento -, laddove non esaminate dal giudice penale (cfr., fra le altre, in particolare, Cass. 28/05/2015, n. 11117, che, in base ai detti principi, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso che al giudice civile fosse preclusa l'affermazione della concorrente responsabilità del danneggiato da sinistro stradale dal giudicato penale di condanna della controparte, anche in considerazione del fatto che il giudizio penale si era svolto "sulla base di imputazioni che rendevano del tutto compatibile l'accertamento della responsabilità colposa (dell'imputato, n.d.r.) con l'accertamento, in sede civile, della eventuale corresponsabilità di altri soggetti, compreso il danneggiato").

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che ""solo gli elementi di fatto, nella loro oggettività, se e in quanto accertati nella sentenza penale passata in giudicato in funzione dell'accertamento demandato in quella sede, non possono essere stravolti o diversamente ricostruiti dal giudice civile adito con l'azione risarcitoria, il cui accertamento invece non è precluso rispetto ad altre modalità o aspetti del fatto non specificamente presi in considerazione in sede penale, nè tanto meno lo è da mere valutazioni dei fatti accertati, per le quali rimane integra la piena autonomia e separatezza dei due ambiti di giurisdizione"" (cfr. Cass. n. 15392/2018).

Nel caso di specie, alcun elemento fattuale accertato dal giudice civile e posto a fondamento della decisione impugnata si pone in insanabile contrasto con quelli valutati nella sentenza penale, apparendo invece evidente, al contrario, che quelle considerate dal giudice civile siano modalità del fatto assolutamente non incompatibili ed anzi pienamente corrispondenti rispetto a quelle espressamente accertate anche in sede penale.

Invero, il giudice penale non ha affatto affermato, come sostiene l'appellante incidentale, che l'inefficienza del sistema fognario non abbia avuto alcuna rilevanza nella produzione dell'allagamento da cui è derivato il decesso di Gi. Va., ma ha chiarito, invece che, pur trattandosi di una condizione essenziale alla produzione dell'evento ("...Non si può negare che nel caso di specie si possono individuare più condizioni che hanno contribuito, ciascuna in modo essenziale, alla produzione tanto dell'evento allagamento, quanto dell'evento morte. L'inefficienza del sistema fognario e di raccolta delle acque piovane nella zona interessata è una di queste condizioni riferita all'evento allagamento""), in quanto preesistente o concomitante, non potesse considerarsi tra le condizioni sopravvenute che, ai sensi dell'art. 41 c.p. escludono il rapporto di causalità ("...L'art. 41 comma II c.p., pur parlando impropriamente di "cause" si riferisce in realtà a condizioni sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Orbene l'inefficienza del sistema fognario e di raccolta delle acque piovane in primo luogo non è condizione sopravvenuta, ma preesistente o concomitante e

quindi non rientra nel fuoco della norma e per quanto illogica tale scelta del legislatore possa sembrare essa va rispettata;

inoltre, né l'inefficienza del sistema fognario e di raccolta delle acque piovane né la particolare violenza delle precipitazioni atmosferiche in quel giorno avrebbero da sole e cioè indipendentemente dal contributo causale determinante apportato dalla condotta di demolizione del muro cagionato l'allagamento del vano terraneo".)

Il ragionamento del giudice penale appare chiaramente volto, nella sostanza, a disciplinare proprio il caso dell'equivalenza delle condizioni, ovvero il caso in cui condizioni indipendenti dall'azione od omissione del colpevole contribuiscono alla produzione dell'evento. La decisione del Tribunale penale, al fine di valutare la reale efficienza causale e quindi l'apporto del Ni. alla verificazione dell'evento, ha valutato tutte le altre condizioni che hanno contribuito a determinare l'evento, fra le quali l'efficienza del sistema fognario, condizione tuttavia preesistente (e dunque conosciuta al soggetto agente, il quale agiva in un quadro causale già delineato) e dunque inadatta ad interrompere il nesso di causalità.

Tale decisione è stata poi confermata dalla Corte di Appello che, nella sentenza n. 1636/2006, sul punto, ha ulteriormente chiarito: "... Una ipotizzabile condotta colposa autonoma (identificabile nella tradizionale incuria, negligenza ed inefficienza più volte dimostrata in occasione di fenomeni analoghi verificatisi nella città da quanti sono istituzionalmente tenuti alla manutenzione delle sedi come dei vari servizi e sottoservizi) costituisce, come bene ha affermato il Primo Giudice in applicazione dell'art. 41 c.c., soltanto una concausa preesistente che non esclude il rapporto causale tra la condotta dell'imputato e l'evento finale: deve quindi soltanto aggiungersi che trattasi semmai di coesistenza di due - o più condotte colpose parimenti idonee, in astratto e in virtù del principio dell'equivalenza delle cause adottato dall'ordinamento, alla produzione dell'evento....".

Per quanto sin qui esposto, quanto accertato dal giudice civile non può considerarsi affatto precluso dall'accertamento avvenuto in sede penale, anche tenuto conto del fatto che eventuali valutazioni difformi del giudice penale non strettamente legate all'accertamento fattuale (ma di mera valutazione dei fatti in quella sede accertati), come detto, sarebbero comunque estranee al limitato oggetto degli effetti preclusivi dettati dall'art. 651 cod. proc. pen. ed inadatte pertanto a precludere la diversa valutazione, pur sempre consentita al giudice civile, dei medesimi fatti, ai differenti fini della propria giurisdizione.

Deve inoltre considerarsi che l'autorità extrapenale del giudicato può riconoscersi solo in applicazione delle espresse prescrizioni dettate dalla legge, rappresentando una deroga al principio di autonomia e separazione fra i giudizi.

La concorrente condotta colposa del Comune risulta poi diversa da quella ascritta al Ni., con la conseguenza che la stessa può essere senz'altro oggetto di autonoma valutazione, peraltro con i canoni probatori del giudizio civile, anche relativamente al nesso di derivazione causale, essendosi reciso il legame con la fase penale.

Con il terzo motivo di impugnazione, Il Comune di Napoli censura la sentenza di primo grado, rilevando la carente motivazione da parte del Tribunale sulla eccezionale inammissibilità della chiamata in causa di esso Ente, nonché sull'infondatezza della domanda spiegata nei propri confronti. Precisa l'appellante che l'originaria domanda risarcitoria spiegata dagli attori (odierni appellati) a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. era infatti indirizzata nei soli confronti del convenuto Ni. e la domanda di quest'ultimo nei suoi confronti, quale chiamata in causa in garanzia impropria era fondata su un titolo diverso, essendo stata invocata nei suoi confronti una presunta responsabilità per insufficiente captazione delle acque piovane da parte del sistema fognario comunale, quindi ex art. 2051 c.c.. Inoltre, tale ultima domanda era stata proposta dal Ni. in via gradata, al fine di essere manlevato dal Comune in caso di soccombenza sulla domanda risarcitoria, non già invocando la diretta soggezione del chiamato in causa alla predetta domanda risarcitoria. Ne conseguirebbe che, non avendo gli attori esteso la domanda nei confronti del comune di Napoli nel termine prescritto dal codice di rito, ovvero alla prima udienza successiva alla chiamata in causa ovvero, al più tardi, alla scadenza del termine per il deposito della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., la stessa non potrebbe ritenersi correttamente proposta nei suoi confronti, non potendosi in questo caso verificarsi l'automatica estensione, al terzo chiamato, della domanda proposta nei confronti del convenuto/chiamante in causa. L'appellante, a sostegno della propria tesi richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, nell'arresto n. 23306 del 31 ottobre 2014 ("Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto, trova applicazione allorché la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore e in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorché il chiamante faccia valere, nei confronti del chiamato, un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o

impropria”), nonché nella sentenza n. 5400, del 5 marzo 2013 (“...diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”).

Ritiene la Corte che, nel caso di specie, debba invece, proprio alla luce della corretta interpretazione degli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte sul tema, ritenersi integrata l'ipotesi di un'automatica estensione della domanda attorea al terzo.

Invero, come precisato dalla Corte di legittimità (cfr., fra le altre, ordinanze della Cass. n.11103 del 10/06/2020, n. 5580 dell'8/03/2018, nonché sentenze Cass. n. 24294 del 29/11/2016 e n. 20610 del 07/10/2011), qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta. L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, opera, dunque, solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea (cfr. ancora recentemente, Corte Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).

il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorché il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene appunto nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione.

Ciò posto, qualora la chiamata del terzo, da parte del convenuto in giudizio di risarcimento danni, sia svolta esclusivamente, come nel caso di specie, ai fini dell'accertamento della sua corresponsabilità quale autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione dell'

"eventus damni", ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato, allora la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti espressamente di agire anche verso il terzo chiamato -, poichè la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 31066 del 28/11/2019, nonché citata ord. Cass. n. 11103/2020).

Al di là delle formule adoperate, emerge chiaramente dalla domanda spiegata nel primo grado dal Ni., l'effettiva volontà di quest'ultimo di chiamare in causa il Comune, al fine di far accertare che tale Ente fosse l'unico responsabile o anch'esso corresponsabile nei confronti degli attori/odierni appellati e non al fine di ottenere la condanna del chiamato a tener indenne il convenuto, per altro titolo, di quanto questi avrebbe dovuto pagare all'attore (“...ritenere il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore responsabile della insufficiente captazione delle acque piovane, che si sono riversate dalla sede stradale nel locale del sig. Pa. Ni. e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni agli eredi del sig. Va. Gi. ...”).

Deve poi considerarsi che, nelle note ex art. 183 VI co c.p.c. depositate in cancelleria il 22/05/10, gli attori espressamente estendevano la domanda nei confronti del Comune (“questa difesa ... chiede che nella ipotesi che il Giudice dovesse ritenere fondate le deduzioni ed eccezioni del Ni., venga accolta la richiesta subordinata di quest'ultimo e venga condannato il Comune di Napoli, ovvero quest'ultimo in via concorrente con il convenuto, al risarcimento del danno in favore degli attori”).

Ne consegue il rigetto del motivo di impugnazione.

Con il quarto motivo di appello il Comune impugnante lamenta la carenza di motivazione e la violazione degli artt. 2051 c.c. e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione effettuata dal primo giudice in merito all'incidenza del caso fortuito nel prodursi del sinistro.

Deduce in particolare l'impugnante che il Tribunale, pur avendo dato atto a più riprese della eccezionalità dell'evento meteorologico che colpì Na. in data 15 settembre 2001, non ne avrebbe tratto le logiche conseguenze, ritenendo configurabile una responsabilità a suo carico.

Anche il CTU, nel proprio elaborato, dava atto che l'evento atmosferico in questione fu "...estremamente raro, di violenza inaudita, con durata di pioggia notevole, di gran lunga superiore ai precedenti fenomeni, tale da poter considerare un periodo di non ritorno per un fenomeno analogo superiore ai mille anni" ed altre decisioni del Tribunale di Napoli, in relazione al medesimo evento, avevano ritenuto configurabile il caso fortuito.

Tali elementi non sarebbero stati assolutamente valutati dal Tribunale.

Ritiene la Corte che anche tale motivo di impugnazione si riveli infondato e debba essere rigettato.

Come più volte precisato dalla Suprema Corte (cfr., fra le altre Cass. n. 18856/17, Cass., 17/12/2014, n. 26545), con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, deve escludersi l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore - astrattamente invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali - allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche. La Suprema Corte ha anche posto l'attenzione sulla particolare prudenza da adoperare nelle valutazioni inerenti alla materia ad oggetto, sottolineando come "ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale" imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (cfr. Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Alla luce dei principi esposti, che trovano conferma in numerosi precedenti della Corte di Cassazione (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono, dunque configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. anche Cass., 9/3/2010, n. 5658).

Inoltre, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente (v. Cass.: 17/12/2014, n. 26545; 24/9/2015, n. 5877; 24/3/2016, n. 18877, 28/7/2017, n.18856; 28/11/2019, n. 31066).

Nella sostanza, affinché, possa configurarsi l'esimente, non devono potersi configurare condotte colpose in capo al custode, che è tenuto pertanto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta e che le piogge siano state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati (v. cit).

Cass., 9/3/2010, n. 5658).

Nel caso in esame, emerge dagli atti di causa, con estrema chiarezza (cfr. consulenze in atti) l'inefficienza e la cattiva manutenzione del sistema fognario nella zona in cui si è verificato l'allagamento che ha condotto alla morte di Gi. Va., nonché l'incuria del Comune di Napoli, che "nel tempo non si è mai adoperato per cercare di sanare, o almeno contenere il fenomeno degli allagamenti, con una manutenzione più specifica e continua dell'intero sistema fognario della zona, con la pulizia e lo spurgo di pozzetti e caditoie, né tantomeno con la realizzazione e/o integrazione di nuovi tratti fognari per un maggior adeguamento della rete fognaria a contenere tali fenomeni", tanto che, nel 2003, a seguito di un ulteriore allagamento verificatosi nell'agosto del 2002, il Tribunale di Napoli condannava il comune ad interare il sistema fognario di captazione delle acque piovane lungo la via (omissis) realizzando a monte ed a valle del civico n. 33 una serie di grigliani a tutta strada (cfr. in particolare pp. gg. 15 e 16 C.T.U. dott. Fa. Ru. in atti). Il detto CTU, all'esito di una scrupolosa ed attenta analisi tecnica conclude, sul punto, rilevando "che tutti gli allegamenti che si sono verificati negli anni antecedenti e successivi alla data del 15/9/2001 sono da essere imputati esclusivamente al Comune di Napoli, in quanto, a partire dagli anni 1970 ad oggi, non ha provveduto a salvaguardare la zona, ad irreggimentare adeguatamente le acque piovane, ad adeguare per quanto possibile la rete fognaria di via (omissis) sopraggiunte esigenze, ma non ha nemmeno provveduto ad eseguire una corretta e costante manutenzione del sistema di captazione delle acque piovane, pur essendo informato e cosciente di quello che accade nella zona al verificarsi di eventi piovosi. Tenendo presente che le uniche opere integrative ad oggi realizzate al

sistema fognario sono state quelle disposte dalla sentenza emessa dal dott. Al. della IX sezione Civile del Tribunale di Napoli nell'anno 2003".

Il motivo di impugnazione deve essere, per quanto esposto, sicuramente rigettato.

Con il quinto motivo di appello l'impugnante lamenta innanzitutto la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, nella parte in cui, il primo giudice, da una parte sostiene che non possano essere tenute in considerazione le precedenti decisioni del Tribunale in casi analoghi (non essendo a conoscenza dell'istruttoria svolta in quei giudizi), dall'altra, fonda invece la propria decisione sulle risultanze di relazioni peritali espletate in altri giudizi. Tale motivazione sarebbe irragionevole, riservando un differente ed immotivato "trattamento" agli elementi istruttori provenienti da diversi giudizi.

Inoltre, la decisione del Tribunale si fonderebbe su elementi di prova non ritualmente allegati e comprovati dalle parti in causa, ma autonomamente acquisiti dal consulente tecnico di ufficio, il quale, non solo avrebbe proceduto a tali acquisizioni esorbitando dal proprio ruolo di ausiliario del giudice, ma avrebbe altresì errato nel rilevare dall'attuale stato dei luoghi una inammissibile presunzione riguardante lo stato dei predetti luoghi all'epoca dei fatti di causa. La circostanza rappresentata dal CTU dell'occlusione di caditoie e grigliani stradali non sarebbe stata allegata e provata da nessuna delle parti in causa, bensì impropriamente ed indebitamente acquisita dal CTU, senza aver ricevuto all'uopo precipuo incarico da parte del Tribunale. L'accertamento del CTU sarebbe insomma viziato, sia sul piano processuale, per la mancata allegazione dei fatti ad opera delle parti, sia sul piano sostanziale, essendo esso avvenuto a distanza di circa tredici anni dai fatti.

Ritiene la Corte che le doglianze dell'appellante siano del tutto infondate.

Innanzitutto, il CTU si è attenuto fedelmente ai quesiti posti dal giudice di primo grado, analizzando gli "atti e documenti di causa, non escluse le sentenze penali, con particolare riguardo al servizio fotografico", nonché i luoghi in cui si è verificato il sinistro. Gli accertamenti del CTU sono tutti fondati su atti ritualmente acquisiti in giudizio o sull'ispezione dei luoghi di causa e dunque la relativa doglianza dell'appellante è assolutamente destituita di fondamento. Neanche risponde al vero che l'accertamento del CTU si sia focalizzato solo sulle condizioni della rete fognaria al tempo del sopralluogo, avendo l'ausiliario, ricostruito, attraverso le allegazioni in atti, lo stato dei luoghi, nel tempo, sia precedentemente, che successivamente al sinistro, rilevando la totale incuria dell'Amministrazione nell'adeguamento e nella manutenzione del sistema di captazione delle acque piovane.

Quanto alla valutazione delle prove, come è noto, ai fini del libero convincimento del giudice, vi è l'assoluta irrilevanza delle diverse provenienze dei dati probatori acquisiti. Le prove, una volta acquisite o assunte, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice a prescindere da chi ne abbia preso l'iniziativa e dalla loro provenienza ed il giudice è libero di apprezzare discrezionalmente il livello di efficacia di ciascuna delle prove, scegliendo quelle che egli ritiene decisive per la formazione del suo convincimento. Qualsiasi elemento conoscitivo, dotato di idoneità a provare i fatti può essere liberamente utilizzato dal giudice, a prescindere dalle relative fonti o le forme o modalità con cui sono state acquisite in giudizio. Deve o considerarsi che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita. (cfr. Cass. civ. n. 31312/2021). Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, dunque, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, pur essendo in tal caso tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12164 del 7 maggio 2021). Il giudice di primo grado ha effettuato un'autonoma valutazione, sulla base degli atti del giudizio penale e dell'espletata CTU in sede civile, dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili.

Quanto al rilievo delle precedenti decisioni di altri giudici civili, il Tribunale ha chiarito che trattasi di decisioni non vincolanti ed in ogni caso irrilevanti ai fini del presente giudizio, anche alla luce della mancata conoscenza dell'istruttoria svolta nei relativi giudizi. La motivazione del primo giudice non appare né illogica, né contraddittoria, avendo il Tribunale liberamente valutato gli elementi di prova emergenti dal giudizio, correttamente argomentando in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione.

La censura dell'appellante, assolutamente generica in ordine agli aspetti specifici che il giudice di prime cure avrebbe tralasciato di considerare rende la relativa doglianza anche inammissibile, sotto tale aspetto.

Gli ultimi due motivi di impugnazione proposti dal Comune di Napoli, per esigenze di logica nell'esposizione, saranno trattati unitamente all'esame dell'appello incidentale proposto da Ni. Va., Pa. Va. ed An. Pe. nel seguente paragrafo 3.3.

3.3. L'appello incidentale proposto da Ni. Va., Pa. Va. ed An. Pe. . Il sesto ed il settimo motivo di appello del Comune di Napoli.

Nicola Vallefucio, Pa. Va. ed An. Pe. propongono appello incidentale, lamentando la violazione degli artt. 2055 e 1292 e ss c.c., non avendo il giudice di prime cure ha disposto la condanna in solido dei convenuti responsabili.

Osservano gli impugnanti che, in tema di responsabilità extracontrattuale l'art. 2055 c.c. prevede che tutte le parti che hanno concorso a cagionare il danno sono obbligate in solido al risarcimento e che solo nei rapporti interni tra i condebitori è possibile graduare la colpa.

Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato ai danneggiati il beneficio della solidarietà.

Il motivo di appello è fondato.

Invero, l'art. 2055 recita:

"" Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali"".

La responsabilità solidale per fatto illecito è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito e sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome (cfr. fra le altre Cassazione civile, n. 1070/2019, Cass. civ. sentenza n. 20646/2005)

Inoltre, in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. civ. n. 32930/2018 e n. 18497/2006).

Ne consegue che l'appello incidentale proposto da Ni. Va., Pa. Va. ed An. Pe. deve essere sicuramente accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha condannato solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni liquidati.

Ciò posto e con riguardo al sesto motivo di appello proposto dal Comune, con il quale il detto ente impugnante si duole dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alle ripartizioni delle relative responsabilità, ritiene la Corte che, al di là dell'ammissibilità della questione in questa sede, non essendo stata avanzata nel primo giudizio alcuna specifica domanda di accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili, il motivo di appello si rivela palesemente infondato, in quanto, in presenza di fatto illecito di cui siano coautori più persone, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c, grava su chi invochi la propria assenza di colpa, ovvero il grado inferiore di questa (cfr., sul punto, Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 3626 del 10 febbraio 2017) e, nel caso di specie, alcuna prova risulta in tal senso fornita dall' Ente impugnante, risultando del tutto evidente la non marginalità del rilevante apporto causale della condotta colposa del Comune nella produzione dell'evento dannoso.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, non ha affatto attribuito maggior rilievo nella produzione dell'evento alla incidenza causale della demolizione del muro da parte del Ni.. Tale lapidaria asserzione merita immediata smentita, risultando evidente, nella ricostruzione operata dal giudice di prime cure, sulla scorta della c.t.u. e dell'istruttoria espletata, la ritenuta equivalenza dell'incidenza causale delle condotte del Ni. e del Comune nella produzione dell'evento allagamento da cui è derivata la morte di Gi. Va. .

Il giudice di primo grado ha valutato le diverse condotte colpose del Ni. (abbattimento del muretto) e del Comune (omessa manutenzione ed adeguamento della rete fognaria), ritenendo che gli stessi abbiano egualmente contribuito alla produzione dell'evento.

La decisione, sul punto, deve essere senz'altro condivisa.

L'accertamento del nesso di causalità presuppone due fasi fondamentali:

la verifica del decorso causale reale ed il giudizio controfattuale (decorso causale ipotetico). Il decorso causale reale, in termini empirico-realistici, va analizzato e scandagliato, con una metodologia di giudizio ex post, attraverso l'esame di specifici fattori della realtà fenomenologica storicamente verificatisi nel passato, il cui legame è ricostruito, prima in astratto, tramite il ricorso a leggi scientifiche e, poi, con riferimento al caso concreto esaminato, procedendo alla individualizzazione ed alla ricostruzione dei singoli momenti della sequenza causale effettivamente dispiegatasi. Quindi, le leggi scientifiche ipotizzate nel primo momento c.d.

“generale” devono trovare concreta realizzazione ed esplicazione nel decorso storico del caso concreto.

Il decorso causale ipotetico mira a verificare se un determinato comportamento avrebbe potuto impedire o attenuare il rischio di verificazione dell'evento.

Nel caso di specie, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale, che ha ritenuto la condotta del Comune concorrente nella produzione dell'evento dannoso, sulla base delle osservazioni del CTU, il quale, con una condivisibile ed articolata disamina, ha rilevato: “... al di là della violenza dell'evento piovoso del 15/9/2001..., chiaramente emerge una cospicua responsabilità del Comune di Napoli riferita alla inefficiente capacità del sistema fognario della zona di via (omissis) sia per quanto attiene il sistema di captazione delle acque che per la scarsa se non inesistente manutenzione dello stesso...Il Comune di Napoli era a conoscenza del problema, ma non è mai intervenuto, tanto da costringere la proprietà a realizzare un muretto di piccole dimensioni (circa 40 cm di altezza) per evitare che l'acqua piovana invadesse le aree del fabbricato.

Se il Comune di Napoli fosse prontamente intervenuto con la realizzazione di accorgimenti ed opere atte ad evitare che l'acqua piovana invadesse la proprietà del civico in questione, di certo nessuno avrebbe mai pensato di realizzare un muro di certe dimensioni alla sommità della rampa.

Il Ni. entrando in possesso del bene non avrebbe trovato nessun muro e non avrebbe provveduto alla demolizione”.

Quanto poi all'incidenza causale di tali condotte, deve evidenziarsi che la Suprema Corte, nelle note sentenze a SS.UU. 21619/07 e. 576/2008, ha avuto modo di precisare come, in materia civile si imponga l'adozione di un diverso criterio di analisi della causalità materiale rispetto a quello teorizzato ed applicato in sede penale e cioè il criterio della probabilità relativa o del “più probabile che non”, in base al quale, alla luce della specifica analisi delle risultanze probatorie del processo e di una compiuta valutazione dell'evidenza del probabile, il giudice è tenuto a valutare, all'esito di un giudizio comparativo, le diverse soluzioni prospettabili, scegliendo la più corretta delle soluzioni possibili.

Le Sezioni Unite civili hanno, dunque, definitivamente, svincolato l'accertamento eziologico per la dimostrazione di una responsabilità civile dalle considerazioni compiute in ambito penalistico. Si riportano i principi cardine espressi in materia dalla Suprema Corte: “Il concetto di causalità in sede civile non coincide con quello operante in sede penale dal momento che le esigenze dell'elemento del nesso eziologico sottese al sistema penalistico non sono in alcun modo riprodotte, né riproducibili nella diversa e più ampia dimensione dell'illecito aquiliano [...] la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che [...] possono assumere molteplici forme espressive (“serie ed apprezzabili possibilità”,

“ragionevole probabilità”, etc...), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale e senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: la causalità civile, in definitiva obbedisce alla regola del “più probabile che non”. (Cass. civ., Sez. Un., 16.01.07, n. 21619);

“Nella responsabilità civile, la relazione causale tra la condotta e l'evento è governata dal principio della regolarità, sì che l'agente è chiamato a rispondere soltanto delle conseguenze del suo agire (attivo od omissivo), che appaiono prevedibili secondo una valutazione ex ante ed in astratto in base alle migliori conoscenze scientifiche del momento, ossia in base alle regole statistiche e/o scientifiche, avuto riguardo allo scopo della norma violata [...] Po. che: a) i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale; b) ciò

che differenzia l'accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", mentre per il secondo vale il principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto ("probabilità logica")." (Cass. civ., Sez. Un., 11.1.08, n. 581).

Più di recente, la Cassazione, nel ribadire tali principi, ha precisato che nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (es. evidence and inference nei sistemi anglosassoni). Esigenza di coerenza e di armonia dell'intero processo civile comportano che tale principio della probabilità prevalente si applichi allorché vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittori sul fatto, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili. In questo caso la scelta da porre a base della decisione di natura civile va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente. Bisogna in sede di decisione sul fatto scegliere l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Trattasi, quindi, di una scelta comparativa e relativa all'interno di un campo rappresentato da alcune ipotesi dotate di senso, perché in vario grado probabili, e caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all'una o all'altra ipotesi. Il criterio della probabilità prevalente fonda anche il sistema logico-operativo della prova presuntiva (secondo la dottrina che più di ogni altra ha esaminato l'argomento, con riferimento al requisito della gravità). Che è essenzialmente un ragionamento probabilistico per giungere alla conclusione più probabile (fatto ignoto) tra quante possono esser ipoteticamente tratte dalla stessa premessa e cioè dal fatto noto" (cfr. Cass. civ. n. 7554/12).

In materia, deve poi trovare applicazione l'art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte (cfr. ordinanza 14 luglio 2011, n. 15537, nonché sentenze 13 maggio 2008, n. 11903, e 2 febbraio 2010, n. 2360).

Inoltre, come detto, è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché - sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale - se un unico evento dannoso è ricollegabile etiologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire, essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi (cfr. ex plurimis: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014).

Per quanto sin qui esposto, il motivo di appello deve essere rigettato, risultando evidente come, sia il mancato abbattimento del muro, che un adeguato sistema di captazione delle acque piovane avrebbero parimenti impedito l'evento.

Con il VII motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea individuazione delle tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile in via equitativa, avendo il giudice applicato le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2014 e non a quelle prossime alla data di verificarsi del sinistro (settembre 2001).

Anche tale motivo di impugnazione si rivela infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della Camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (cfr. ord. Cassazione civile sez. III, 19/12/2019, n. 33770, nonché Cass. n. 20381 del 11/10/2016).

4. Le spese. Disposizioni finali.

La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).

Ciò posto ed in conformità ai suddetti principi, nel rispetto del principio della soccombenza, ritiene la Corte che, sulla scorta di una valutazione unitaria e globale dell'intera vicenda per cui è causa, il Comune di Napoli e Paolo Niespolo debbano essere condannati in solido a rifondere le spese del doppio grado del giudizio in favore di Ni. Va., Pa. Va., An. Pe. . Secondo lo stesso criterio, anche le spese di ctu, come liquidate nel giudizio di primo grado, devono essere poste solidalmente a carico dei detti appellanti.

Quanto alla liquidazione delle spese - che viene effettuata, per entrambi i gradi di giudizio, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, non essendosi la prestazione professionale resa dai predetti difensori completamente esaurita alla data di entrata in vigore del citato decreto (cfr., sull'argomento, Cass. ord. n. 9263/20, nonché ordinanza Cass. n. 31884/18, Cass. n. 27233/18 e Cass. n. 30529/17) e tenuto conto della concreta attività difensiva prestata in giudizio, dell'esclusione della fase istruttoria, non espletata in grado di appello, nonché dell'importanza, della natura, della difficoltà e dell'effettivo valore della causa -, ritiene il Collegio che possa essere tenuta ferma la quantificazione effettuata dal Tribunale per il giudizio di primo grado, mentre le spese d'appello sono determinate come da dispositivo, secondo i su indicati parametri e con riferimento a valori prossimi ai medi tabellari.

Va disposta, inoltre, l'attribuzione all'avv. Valeria Speranza ex art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo fattone.

Va, infine, evidenziato che l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stata rigettata. Sussistono, dunque, le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti Paolo Niespolo e Comune di Napoli, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pa. Ni., con atto di citazione in data 04/12/17, nonché sull'appello proposto dal Comune Napoli con atto notificato in data 07/12/12 e sull'appello incidentale proposto da Ni. Va., Pa. Va. ed An. Pe., avverso la sentenza n. 6525/2017 del Tribunale di Napoli, depositata in data 7 giugno 2017, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:

- 1) rigetta le impugnazioni proposte da Pa. Ni. e dal Comune di Napoli;
- 2) accoglie l'appello incidentale proposto da Ni. Va., Pa. Va. ed An. Pe. e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Pa. Ni. ed il Comune di Napoli, solidalmente, al pagamento, in favore di Pa. e Ni. Va., della somma di € 268.200,00 ciascuno ed, in favore di Pe. An., della somma di € 318.200,00, oltre interessi come liquidati nella sentenza di primo grado;
- 3) condanna in solido Pa. Ni. ed il Comune di Napoli al pagamento in favore di Ni. Va., Pa. Va. ed An. Pe. delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate:
 - per il primo grado, nella misura stabilita dal giudice di prime cure, pari ad € 400,00 per spese ed € 25.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
 - per il presente giudizio, in € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Valeria Speranza, dichiaratasi antistataria;
- 4) pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate nel giudizio di primo grado, solidalmente, a carico degli appellanti Paolo Niespolo e Comune di Napoli.
- 5) visti gli artt. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Paolo Niespolo e Comune di Napoli di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo Co.ì deciso in Na., all'esito della Camera di Consiglio del 12 maggio 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

